

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIORNALISTICA. CIG 674734553C.

L'anno 2017, il giorno 17 del mese di ottobre, con la presente scrittura privata non autenticata firmata digitalmente:

TRA

La Regione Campania, c.f. 80011990639 (nel prosieguo denominata Regione) con sede in Napoli, alla Via S. Lucia n. 81, nella persona del Capo dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, Dott. Paolo Russo, nato

, domiciliato per la carica presso la sede della Regione Campania, delegato alla stipula del presente contratto ai sensi di quanto disposto dal Regolamento n. 12 del 15/12/2011 e ss.mm.ii., dal D.P.G.R.C. n. 37 del 04/02/2013, dal D.P.G.R.C. n. 102 del 21/04/2016 ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 287 del 21/06/2016. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, DPR n. 62/2013 (prot. n. 25790/UDCP/UfficioStampa del 04/10/2017), conservata agli atti dell'Ufficio Stampa e Comunicazione.

E

La Società Adn-Kronos – società per azioni – Agenzia giornalistica di informazioni, codice fiscale 00453850588 e P. IVA n. 00897471009, (di seguito denominata Società) in persona dell'Amministratore delegato, dott.ssa Antonini Angela, nata a , domiciliata per la carica presso la Società, avente sede in Roma, alla Piazza Mastai, 9.

Verificata dall'Ufficio Stampa e Comunicazione la regolarità della visura camerale del 12/9/2017 (documento T254064523), tramite il sistema telematico "Telemaco", da cui risulta che la Società è iscritta alla Camera di

Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Roma, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 30.11.1966, codice fiscale 00453850588 e P. IVA n. 00897471009 e R.E.A. n. RM-299517.

Verificata dall'Ufficio Stampa e Comunicazione la nota di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (in sigla B.D.N.A.) del 12.9.2017 prot. n. 309226 della Prefettura di Roma ai sensi degli articoli 88 del D. Lgs. 159/2011. Verificato dall'Ufficio Stampa e Comunicazione che sono decorsi i termini di rilascio delle comunicazioni antimafia previsti dall'art. 88, comma 4, del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011.

Verificato che l'Ufficio Stampa e Comunicazione, con Determina n. 7 del 27.07.2016, ha approvato il capitolato speciale d'appalto nel quale all'art. 3, co.5 si attesta che per il servizio oggetto del presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 (zero).

Verificata la regolarità del Documento Unico di regolarità contributiva per la Società, rilasciato dall'INAIL prot. n. 8028603 del 23.6.2017, con scadenza 21.10.2017, da cui risulta che la Società, alla data del rilascio, risulta in regola con il versamento di premi, accessori e contributi.

Dopo tali verifiche, effettuate dall'Ufficio Stampa e Comunicazione, i contraenti premettono:

- che la Legge 7 giugno 2000, n. 150 relativa alla "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni" e la

successiva Direttiva del Ministero della Funzione Pubblica sulle “Attività di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni” del 7.2.2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2002, prevedono che le Pubbliche Amministrazioni, per il tramite degli Uffici Stampa, i Portavoce e gli Uffici di Relazione con il Pubblico o analoghe strutture, devono garantire un’informazione trasparente ed esauriente sul loro operato, pubblicizzare e consentire l’accesso ai servizi promuovendo nuove relazioni con i cittadini;

- che un ruolo fondamentale nei processi di ampliamento delle conoscenze e della trasmissione delle informazioni viene svolto dalle Agenzie di Stampa che, attraverso la diffusione di notiziari, consentono un’informazione tempestiva e diffusa, dando la possibilità alle Pubbliche Amministrazioni di avviare quel circuito virtuoso che deve sfociare nel potenziamento del rapporto di relazione e comunicazione tra amministrazione e amministrati;

- che, in ottemperanza al dettato normativo, la Regione, nel corso dei precedenti anni ha stipulato contratti con le Agenzie di Stampa più diffuse sul territorio nazionale e locale per potenziare le attività di comunicazione ed informazione istituzionale, garantire la massima trasparenza dell'attività svolta, al fine di consolidare l'attenzione della stampa e della comunità regionale sulla propria attività, oltre ad essere tempestivamente informata su quanto accade sul proprio territorio;

- che la Regione avverte l’esigenza di sviluppare una incisiva azione per la proiezione della propria immagine della realtà sociale, culturale e della sua evoluzione, nonché la necessità di una tempestiva informazione circa l’attività complessiva della Regione indirizzata agli organi di informazione e alle strutture amministrative, economiche e sociali della Regione stessa;

- che l'attività di informazione fin qui realizzata attraverso le Agenzie di Stampa ha fornito risultati molto positivi e particolarmente favorevoli;
- che la Giunta Regionale, con Delibera n. 688 del 4.12.2015, ha incaricato l'Ufficio Stampa della Regione alla stipula dei contratti e allo svolgimento di tutta l'attività istruttoria propedeutica e consequenziale agli stessi, conformemente alle attività di competenza dell'ufficio, come definite all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta n. 37/2013 "Attuazione dell'articolo 37, commi da 1 a 4, 8 e 9 del Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- che la Giunta Regionale, con successiva Delibera n. 287 del 23.6.2016, ha demandato all'Ufficio Stampa della Regione Campania lo svolgimento di tutta l'attività propedeutica e consequenziale alla selezione di Agenzie di stampa per la fornitura dei relativi servizi anche per gli anni 2017 e 2018;
- che l'onere del finanziamento andrà imputato alle risorse programmate in bilancio sul capitolo 522, dell'Esercizio finanziario 2016-2018, denominato "Convenzioni con l'agenzia stampa (Ansa) servizi di altre agenzie di stampa servizio di televideo";
- che con Decreto n. 107 del 5.8.2016, rettificato con Decreto n. 114 del 14.9.2016 (controllare, la data della rettifica è anteriore al decreto n. 107), l'Ufficio centrale acquisti ha indetto la gara n. 2220/A/16 per l'espletamento della procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di informazione giornalistica";
- che la Commissione di Gara, nominata con Decreto n. 124 del 5.10.2016 dell'Ufficio Centrale Acquisti, nella seduta del 30 gennaio 2017 ha proposto di aggiudicare il servizio di cui al presente contratto alla Società, con un ribasso al

43,75% sull'importo a base d'asta pari a Euro 80.000.00 (ottantamila/00), oltre IVA, per un prezzo di aggiudicazione pari a Euro 45.000.000 (quarantacinquemilioni/00) oltre IVA;

- che con Decreto n. 93 del 10.5.2017 l'Ufficio Centrale acquisti ha dato atto di aver verificato il possesso, da parte della Società, dei requisiti generali e che tali verifiche hanno dato esito positivo;

- che con nota prot. n. 497862 del 20.7.2016 l'Ufficio Speciale Advocatura ha reso il prescritto parere le cui osservazioni sono state recepite nel presente contratto;

- che con Decreto n. 32 del 16.10.2017 dell'Ufficio Stampa e Comunicazioni è stato approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, tra le parti si stipula e si conviene quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE.

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto nonché la documentazione di seguito elencata: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato Speciale, Offerta tecnica e Offerta Economica; tale documentazione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutte le informazioni per la corretta esecuzione del presente contratto. La documentazione elencata, pienamente conosciuta e condivisa dai contraenti è conservata presso l'Ufficio Centrale Acquisti. La richiamata documentazione non è allegata al presente contratto per espressa volontà delle parti contraenti.

ART. 2 – CONSENSO E OGGETTO.

La Regione offre alla Società, che accetta, l'affidamento del servizio di informazione giornalistica a mezzo stampa.

ART. 3 – PRESTAZIONI DELLA SOCIETÀ E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO.

Le prestazioni che la Società si obbliga a svolgere sono:

1. n. 1 licenza per l'accesso ad un archivio storico testuale relativo ad almeno gli ultimi 30 anni e fino alle 24 ore del giorno precedente la consultazione.
2. Copertura video-giornalistica su Roma con un numero di servizi non superiore a 24 su base annua: documentazione video-giornalistica degli incontri del Presidente e/o degli Assessori della Giunta regionale in occasione della loro partecipazione ad eventi istituzionali che si terranno a Roma. In tal caso, la Società rilascerà espressa licenza di utilizzo (e di pubblicazione) dei contenuti risultanti dalla produzione video-giornalistica e i video (dichiarazioni + immagini) saranno montati in tempo reale (massimo 120") e verrà inviato un alert via mail con il link, che permette di scaricarli in qualità web o televisiva. I video saranno pubblicati anche sul portale della Società, sul sito regionale Campania della Società medesima, sui siti internet della Regione e, a cura dell'Ufficio Stampa della Regione, potranno essere inviati alle emittenti radio-televisive.
3. Copertura video-giornalistica a richiesta - per un massimo di n. 12 annue – sul territorio nazionale e presso tutte le istituzioni europee a Bruxelles e nelle altre sedi istituzionali (Strasburgo, Lussemburgo, Francoforte): documentazione video-giornalistica degli incontri del Presidente e/o degli Assessori della Giunta regionale in occasione della loro partecipazione ad eventi istituzionali che si terranno su territorio nazionale e presso le sedi delle

istituzioni europee. La Società rilascerà espressa licenza di utilizzo (e di pubblicazione) dei contenuti risultanti dalla produzione video-giornalistica. I video (dichiarazioni + immagini) saranno montati in tempo reale (massimo 120') e verrà inviato un alert via mail con il link, che permette di scaricarli in qualità web o televisiva. I video saranno pubblicati anche sul portale della Società, sul sito regionale Campania della Società medesima, sui siti internet della Regione e, a cura dell'Ufficio Stampa della Regione, potranno essere inviati alle emittenti radio-televisive.

4. Assistenza Tecnica per tutto quanto previsto dalla fornitura/servizi sopra richiamati.

Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali della Regione dovranno essere eseguite dalla Società con le seguenti modalità:

- senza interferire nel normale lavoro dei locali, definendo con la Regione le modalità ed i tempi di intervento;
- nella consapevolezza che i locali della Regione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;
- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

La Società si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti, nonché a prestare tutta la collaborazione che si rendesse necessaria per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al presente articolo, gravano a carico della Società, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo 6 e pertanto, la Società, assumendosi la relativa alea non potrà avanzare pretese di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Regione.

ART. 4 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Sono a carico della Società tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi di cui al presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

La Società deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.

La Società si obbliga a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

- avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Regione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Società verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;
- provvedere al servizio senza interruzione per qualsiasi circostanza. In nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere il servizio con sua decisione unilaterale; la sospensione non autorizzata del servizio comporterà la sospensione automatica nel pagamento del corrispettivo e l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno e la risoluzione del contratto.
- collaborare e facilitare le verifiche in ogni momento circa la congruità del servizio prestato dalla Società. In caso di irregolarità nell'esecuzione o di prestazione insufficiente di servizi, la Regione fissa un termine di dieci giorni entro il quale la Società dovrà correggere le irregolarità di esecuzione evinte a seguito della verifica.

L'Agenzia indica alla Regione il numero della propria Assistenza Tecnica al quale rivolgersi: 06-5807666 nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata: adnkronos@legalmail.it e l'indirizzo email: dsb@adnkronos.com

ART. 5 – DECORRENZA E DURATA.

Il presente contratto ha durata fino al 31.12.2018 decorrente dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

Così come previsto dall'articolo 3, comma 8, del capitolato speciale, la proroga del presente contratto è limitata al tempo strettamente necessario alla

conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

In tal caso, la Società deve garantire l'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Regione fino al subentro del nuovo contraente, nel rispetto di quanto previsto dal comma 11, dell'articolo 106, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 6 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Il corrispettivo delle prestazioni rese in base al presente contratto è di Euro 45.000,00 (quarantacinquemila) oltre IVA, con il quale la Società si intende compensata di tutti gli oneri discendenti dal presente contratto e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il suddetto importo è da liquidarsi posticipatamente a cadenza semestrale con pagamento a 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Le fatture saranno liquidate a mezzo bonifico bancario.

La Società si obbliga a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e, in difetto di tale notificazione, si obbliga, altresì, esonerare la Regione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

La fattura, completa dei dati necessari all'effettuazione dei pagamenti con bonifico bancario, deve essere inviata in forma elettronica, con la procedura prevista dalla normativa in materia, intestata alla Giunta Regionale della Campania – UDCP – Ufficio Stampa – via Santa Lucia n. 81 – 80132 Napoli; Codice Univoco Ufficio G6LDJH.

In ogni caso i pagamenti saranno subordinati alla verifica del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. 602 del 29/09/1973 e quanto previsto dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alle attività effettivamente svolte, con indicazione dei corrispettivi di ciascuna attività. La Società ha l'obbligo di indicare, in ogni fattura che verrà emessa, il seguente Codice identificativo di gara: 674734553C.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629 della L. 190/14 la Regione corrisponderà alla Società il solo corrispettivo imponibile, diversamente, la quota relativa all'IVA verrà versata direttamente all'Erario e le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti".

ART. 7 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Nelle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, a tal fine, la Società ha comunicato, con nota acquisita dalla Regione al prot. n. 25792/UDCP/UfficioStampa del 04/10/2017 il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto, da effettuare mediante bonifico bancario al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compreso gli stipendi destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3, comma 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii. Con la medesima nota, la Società ha altresì comunicato i nominativi delle persone delegate ad operare sui conti correnti.

La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.

ART. 8 – ESECUZIONE, VIGILANZA DEL CONTRATTO.

La Regione, nell'esercizio dei poteri di direzione e controllo sulle attività che la Società è tenuta a svolgere in esecuzione del presente contratto potrà, in ogni momento, procedere ad accertamenti eseguiti da propri incaricati per verificare l'adeguatezza del servizio prestato.

La vigilanza sull'esecuzione del presente contratto è affidata, in qualità di Direttore dell'Esecuzione del contratto, dal Capo Ufficio Stampa.

Il RUP del procedimento ex art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 è stato individuato, con Determina n. 7 del 27.07.2016, nella persona del Capo Ufficio Stampa.

Il Gestore del contratto per la Società e l'Unità Commerciale è stato individuato con nota acquisita al prot. n. 25791/UDCP/UfficioStampa del 04/10/2017.

Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, i soggetti incaricati dalla Regione, provvederanno all'immediata contestazione delle circostanze tramite posta elettronica certificata (indicare quale), intimando ad adempiere entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni.

La Società potrà inviare le proprie controdeduzioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.stampa@pec.regione.campania.it entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni dalla data dell'accettazione del messaggio di posta elettronica certificata relativa alla formale contestazione della Regione.

ART. 9 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Con il superamento del 10% delle penali del corrispettivo contrattuale in un anno solare, la Regione ha facoltà di risolvere *ope legis* il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c.

La Regione e la Società convengono che la Regione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
- b) sospensione od interruzione del servizio da parte della Società per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- c) cessione a terzi del contratto;
- d) avvio a carico della Società delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- e) adozione nei confronti della Società di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;
- f) mancato pagamento al personale delle retribuzioni dovute;
- g) mancata osservanza delle norme in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 7 del presente contratto.
- h) mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso in cui la Regione provveda all'escussione anche parziale della stessa;
- i) per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza;
- j) in tutti i casi di risoluzione contemplati dal "Protocollo di legalità in materia di appalti" di cui delibera di Giunta regionale n. 1601 del 7 settembre 2007 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 15.10.2007 n. 54.

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto f), la Regione, a seguito della risoluzione automatica del contratto, ha facoltà di destinare gli importi non liquidati alla Società al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Le parti, come sopra costituite convengono che la Regione si riserva, inoltre, la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle ipotesi in cui, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti, ai sensi degli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis cp, 353 cp, 353 bis c.p.c.

La violazione dei divieti sanciti dal presente articolo costituirà causa di risoluzione del contratto, comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 10 – RECESSO.

La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio ai sensi dell'art. 1671 del c.c., di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: adnkronos@legalmail.it

Dalla data d'efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto.

La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 11 –PENALI.

Decorso il termine di cui al comma 3 del precedente articolo 8 del presente contratto, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide dai soggetti responsabili per l'esecuzione del presente contratto, la Regione provvederà all'applicazione delle seguenti penali:

- in caso di ritardo nell'adempimento delle prestazioni scaturenti dal presente contratto: Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo;
- mancato svolgimento del servizio nella misura del 2% dell'ammontare contrattuale.

Nel caso di applicazione di penali la Regione non corrisponderà il compenso stabilito per le prestazioni non eseguite, non esattamente eseguite o eseguite in ritardo, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Inoltre, nei casi in cui Società ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Regione si riserva la facoltà di ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dalla Società, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Regione.

Nel caso di applicazione di penali, la Società provvederà, in fase di liquidazione della prima fattura successiva all'irrogazione, a detrarre l'importo della penale dall'importo della fattura.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Regione potrà rivalersi, altresì, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti della Società ovvero, in mancanza, sulla cauzione definitiva che dovrà, in tal caso, dovrà essere reintegrata fino alla concorrenza dell'importo trattenuto entro e non oltre 30 gg, pena la risoluzione del contratto così come previsto dall'art. 9, comma 2, lett h), del presente contratto.

Nel caso di eventuali irregolarità segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, la Regione si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 10% dell'importo dovuto dalla Regione alla Società a titolo di corrispettivo, ovvero avvalendosi della cauzione prestata, fino alla definitiva rimozione delle eventuali irregolarità ed è esclusa la contestazione per ritardato pagamento da parte della Regione nei seguenti casi:

- inottemperanza a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali ed in generale a tutte le disposizioni normative vigenti assicurando un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai CCNL applicabili alla data di stipulazione del contratto;
- inottemperanza a tutti gli oneri inerenti al rapporto di lavoro del proprio personale occupato in esecuzione del contratto, compresi quelli previdenziali ed assistenziali nonché quelli relativi alla responsabilità del datore di lavoro per danno al dipendente.

Il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente e tempestivamente comunicati dal contraente al RUP e al Direttore dell'esecuzione al seguente

indirizzo di posta elettronica certificata:
ufficio.stampa@pec.regione.campania.it

ART. 12 – PROTEZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E TUTELA GIURIDICA DELLE
 BANCHE DATI.

La Regione dà atto che le notizie e le informazioni fornite, anche per quanto riguarda la struttura logica dei documenti, sono proprietà esclusiva della Società. La Regione conviene che i Servizi ed i testi delle notizie cadono sotto la disciplina della legge 22 aprile 1941, n. 633 (protezione del diritto d’autore) e del decreto legislativo n. 169 del 6.5.1999 (tutela giuridica delle banche dati). La Regione si fa obbligo di un uso corretto dei dati contenuti nei Servizi e/o nelle Banche Dati, in particolare, se si tratta di dati “sensibili” riferiti a singole persone, obbligandosi all’osservanza delle norme di legge a tutela della personalità altrui.

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE, SUBAPPALTO E MODIFICHE SOGGETTIVE
 DEGLI ORGANI SOCIETARI.

La Società non potrà cedere a terzi il contratto né procedere al subappalto, totale o parziale. E’ vietata, inoltre, la cessione dei crediti derivanti dall’esecuzione dell’appalto, gli atti di disposizione a scopo di garanzia, i mandati ad esigere e le deleghe all’incasso.

La Società si obbliga a notificare tempestivamente alla Regione:

- variazioni del legale rappresentante,
- casi di fusione, scissione ed incorporazione di società;
- trasformazione o modificazione della ragione sociale.

In tal caso, la Regione si riserva il diritto di adottare opportuni provvedimenti se, le variazioni di cui al comma precedente, dovessero verificarsi durante

l'esecuzione del presente contratto. La Regione si riserva altresì, di rideterminare l'affidamento del servizio, in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale della Società.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alla disciplina del codice civile.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle prestazioni di cui al presente contratto, la Società ha prestato la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, con polizza fideiussoria definitiva n. 1123495 del 03/10/2017, rilasciata dall'Elba Assicurazioni S.p.a. - Cod. Ag. 030, stipulata con per un importo pari a Euro 15.187,50 (quindicimilacentottantasette/50).

La polizza fideiussoria è incondizionata e prevede espressamente l'esclusione del beneficio di preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.

Il deposito cauzionale dovrà essere mantenuto, nell'ammontare iniziale stabilito, per tutta la durata del contratto ed il suo svincolo sarà disposto dalla Regione solo a seguito dell'accertamento della completa e regolare esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, nonché ad estinzione di ogni ulteriore credito della Regione.

Il deposito cauzionale dovrà essere reintegrato entro 30 giorni dalla richiesta indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: adnkronos@legalmail.it alla Società qualora, in corso di esecuzione del contratto, esso sia stato parzialmente o totalmente incamerato dalla Regione. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo

da corrispondere alla Società. Nessun interesse sarà dovuto sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale.

ART. 15 – CLAUSOLA DI MANLEVA.

La Società si obbliga a sollevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. Il personale impiegato dalla Società non avrà nulla a pretendere, nei confronti della Regione, per l'attività svolta.

ART. 16 - DANNI ALL'IMMAGINE.

Nel caso in cui dall'esecuzione delle prestazioni del presente contratto dovesse derivare un danno all'obiettiva offesa dell'onore, della reputazione, dell'immagine, dell'identità politica, nonché storica e culturale della Regione, la Società risponderà in sede giudiziaria di tutti i danni.

ART. 17 – PRIVACY

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, la Regione e la Società si obbligano al trattamento dei dati personali relativi a ciascuna di esse per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per le finalità d'informazione legate ai servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente o dalle Autorità competenti.

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati tecnici, i documenti, le notizie e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso in ragione dei rapporti con la Regione e di non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi

titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare a appalti.

ART. 18- OBBLIGHI DERIVANTI DAL “PROTOCOLLO DI LEGALITÀ” E

CODICE DEL COMPORTAMENTO EX D.P.R. 62/2013.

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul BURC del 15/10/2007 n. 54, la Società si obbliga al rispetto delle norme ivi contenute che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Con la sottoscrizione del contratto, la Società si obbliga al rispetto del suddetto documento e dei principi in esso contenuti.

La Società si obbliga, altresì, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

ART. 19 – FORO COMPETENTE.

Ai sensi dell'art. 29 c.p.c. le parti convengono che la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta, ai sensi dell'art. 29 c.p.c., alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ove la Regione ha sede legale ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 20 – RINVIO NORMATIVO.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto previsto dal codice civile, dal Dlgs. 50/2016 e dalla specifica normativa di settore statale, comunitaria e regionale.

ART. 21 - IMPOSTE E SPESE.

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 131/86 e ss.mm.ii. e dell'art. 1 lett. b) della Tariffa Parte seconda allegata al medesimo DPR 131/86 e ss.mm.ii., il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto in tre originali.

PAOLO RUSSO_____

ANTONINI ANGELA _____

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341, comma 2 c.c., le parti dichiarano di aver attentamente letto e di accettare espressamente le clausole contenute negli artt. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 19 del presente contratto.

PAOLO RUSSO_____

ANTONINI ANGELA _____

Napoli, li _____